

## ORDINAMENTO DEL CORPO DELLA NOBILTÀ ITALIANA

(Approvato dal Consiglio Araldico nazionale il 30 marzo 1985 in Milano, sostitutivo del precedente approvato il 12 novembre 1961 in Torino, modificato dal Consiglio Araldico Nazionale il 16 marzo 2002 in Roma, il 24 maggio 2003 in Roma e il 10 maggio 2008 in Roma)

### Premessa

Nella carenza di tutela dei diritti nobiliari da parte dello Stato Italiano espressamente sancita dalla XIV disposizione finale e transitoria della Costituzione della Repubblica, un gruppo di gentiluomini italiani, fra i quali alcuni studiosi di storia, diritto, discipline araldiche e genealogiche, riunitosi in Roma il 19 dicembre 1951 e il 17 febbraio 1952, concertò di procedere alla costituzione di un ente privato che avesse per fine l'accertamento dei diritti storici dei nobili italiani e la loro difesa, nei limiti consentiti dalle norme vigenti.

Venne all'uopo diretto a S.M. Umberto II Re d'Italia, di venerata memoria, un indirizzo firmato da nobili italiani di tutte le regioni, nel quale si pregava l'Augusto Signore di concedere all'iniziativa il suo gradimento ed il suo patrocinio.

Piacque alla Maestà del Re Umberto II, in udienza concessa ai promotori della iniziativa il 29 settembre 1954, di approvare i concetti programmatici dell'indirizzo d'indirizzo menzionato. A seguito di ciò in Assemblea Generale tenuta a Roma il 3 marzo 1957 fu costituito il Corpo della Nobiltà Italiana, come libera associazione dei Nobili Italiani, approvandone contemporaneamente l'Ordinamento e il Regolamento, in tempi successivi aggiornati ed emendati.

Il Corpo della Nobiltà Italiana si fuse il 1 gennaio 1980 con l'Unione della Nobiltà d'Italia (costituita il 21 dicembre 1951 con scopi assistenziali e di organizzazione giovanile) assumendone funzioni e scopi.

Con la scomparsa di S.M. il Re Umberto II non è più operante la Regia Prerogativa e pertanto il Corpo della Nobiltà Italiana è oggi l'unico ente che ha competenza riconosciuta ed accettata dai Nobili Italiani, di accertare e salvaguardare i loro diritti storici. L'anzidetta funzione e competenza è riconosciuta anche dal Sovrano Militare Ordine di Malta.

### Art. I

Il Corpo della Nobiltà Italiana (C.N.I.) e i suoi organi disciplinati dal presente Ordinamento hanno come fine l'accertamento e la salvaguardia dei diritti storici dei Nobili Italiani.

Il C.N.I. si articola nelle Associazioni Nobiliari Regionali corrispondenti alle 14 circoscrizioni tradizionali previste dall'Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano.

Esso si attiene nei propri provvedimenti, determinazioni, pronuncie e procedure, per quanto non espressamente previsto dal Presente Ordinamento, all'Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano (approvato con Regio Decreto 7 Giugno 1943 n. 651) e al Regolamento per la Consulta Araldica del Regno (approvato con Regio Decreto 7 giugno 1943 n. 652) con esclusione di quanto riferentesi alla Regia Prerogativa; tiene

altresì conto, in via sussidiaria e in quanto compatibili, delle normative vigenti negli Stati preunitari, avvalendosi delle Massime della R. Consulta Araldica e di quelle dello stesso C.N.I.

## Art. II

### *Associazioni Nobiliari Regionali*

- 1) Delle Associazioni Nobiliari Regionali possono far parte i Nobili Italiani ed i loro legittimi discendenti (maschi e femmine) per linea mascolina, iscritti negli Elenchi Ufficiali della Nobiltà Italiana o nell'Elenco Storico della Nobiltà Italiana edito dal Sovrano Militare Ordine di Malta, o che abbiano ottenuto provvedimenti nobiliari fino alla cessazione delle funzioni della Regia Consulta Araldica, o provvedimenti di giustizia emanati dal C.N.I., o provvedimenti di grazia emanati da S.M. il Re Umberto II registrati presso le singole Associazioni Nobiliari.
- 2) Ciascun Nobile può essere iscritto sia alla Associazione Regionale dove ha origine la sua famiglia, sia a quella dove egli ha domicilio.
- 3) Il diritto di voto si acquista al raggiungimento della maggiore età secondo la legge civile.
- 4) Le singole Associazioni Nobiliari Regionali possono nominare nel proprio seno un Consiglio Direttivo che dura in carica cinque anni ed è composto di norma dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da un numero vario di consiglieri.

## Art. III

### *Commissioni Araldico-Genealogiche Regionali*

Ciascuna Associazione Nobiliare Regionale ha autonomia statutaria e organizzativa non in contrasto con l'Ordinamento del C.N.I. ed elegge tra i propri soci la Commissione Araldico-Genealogica Regionale, la cui competenza giurisdizionale corrisponde alle circoscrizioni delle Associazioni Nobiliari Regionali qui sotto elencate e con a fianco riportato il numero di commissari per ognuna di esse determinato.

- 1) Il numero dei componenti le Commissioni Araldico-Genealogiche Regionali viene così determinato: Piemonte 18, Liguria 10, Lombardia 18, Veneto 21, Trentino Alto-Adige 6, Venezia Giulia, Istria e Dalmazia 6, Parma e Piacenza 8, Modena 10, Toscana 16, Romagna 12, Lazio, Umbria e Marche 21, Province Napolitane 21, Sicilia 16, Sardegna 12.
- 2) La Commissione Regionale rimane in carica cinque anni.
- 3) La Commissione continua a funzionare anche dopo la scadenza del quinquennio fino all'insediamento della nuova.
- 4) Nel caso che venga a mancare un componente della Commissione, questa si completa per cooptazione.
- 5) Fanno parte in soprannumero, quali Commissari Onorari delle predette Commissioni Regionali, coloro che fino al 1946 furono membri della Consulta Araldica del Regno o delle Regie Commissioni Araldiche.

- 6) Le Commissioni eleggono nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Delegato ed il Vice Delegato alla Giunta Araldica Centrale, il Segretario e le altre cariche.
- 7) Gli iscritti a due Associazioni Nobiliari Regionali possono far parte anche delle due Commissioni Regionali, ma non possono ricoprire cariche contemporaneamente nelle due Commissioni ed in seno al Consiglio Araldico Nazionale hanno diritto ad un solo voto.
- 8) Le Commissioni possono avvalersi della consulenza di tecnici ed esperti.
- 9) Le Commissioni Araldico-Genealogiche, a richiesta degli interessati o di propria iniziativa, svolgono i seguenti compiti:
  - a) curano l'aggiornamento del Registro Nobiliare Regionale della rispettiva giurisdizione integrando l'Elenco Ufficiale della Nobiltà Italiana ed accertando a tal fine la validità degli attacchi genealogici di chi chiede esservi iscritto, comprese le annotazioni dei legittimi passaggi nell'ambito di una stessa casata, purché questa sia iscritta negli elenchi ufficiali nobiliari.
  - b) esaminano le istanze provenienti dalla propria giurisdizione, fra cui quelle previste dall'art. 48 dell'Ordinamento dello Stato Nobiliare Italiano del 1943, trasmettendo i relativi deliberati alla Giunta Araldica Centrale, salvo quelli di propria esclusiva competenza, dei quali inviano copia alla Giunta Araldica Centrale.
  - c) accertano la validità delle prove diplomatiche e genealogiche che danno diritto a titoli, predicati, qualifiche e trattamenti nobiliari ed a stemmi.
  - d) propongono alla Giunta Araldica Centrale, per ratifica, massime relative alla propria giurisdizione.  
Per le istanze riferentesi a diritti nobiliari appartenenti alla giurisdizione di altre Commissioni Regionali dovrà essere preventivamente richiesto il parere di queste.
- 10) Le Commissioni Regionali si riuniscono periodicamente secondo gli argomenti da trattare.
- 11) Dei verbali delle sedute delle Commissioni Regionali viene inviata copia alla Cancelleria della Giunta Araldica Centrale. Le Commissioni stesse esprimono pareri su quesiti posti loro dalla Giunta Araldica Centrale o da altre Commissioni.

#### Art. IV

##### *Consiglio Araldico Nazionale*

- 1) Il Consiglio Araldico Nazionale (C.A.N.) è costituito dai componenti le quattordici Commissioni Araldiche Regionali, nonché dal Presidente del Circolo Giovanile.
- 2) Esso elegge nel proprio seno il Presidente – che non può essere contemporaneamente Presidente della Giunta Araldica Centrale – sei Vice Presidenti, il Cancelliere e il Tesoriere. I Vicepresidenti sostituiscono, in caso di necessità, il Presidente secondo l'anzianità di carica e, a parità di questa, secondo quella di nascita.
- 3) Il C.A.N. ha la rappresentanza del Ceto Nobiliare Italiano nei suoi interessi storici, morali ed ideali, garantendo la tutela delle sue tradizioni e del suo patrimonio di

memorie e di onore, in riferimento alla perennità dei suoi valori storici e della sua funzione.

- 4) Il Consiglio Araldico Nazionale ha potere deliberativo definitivo qualora le decisioni delle Commissioni Regionali e quella della Giunta Araldica Centrale, dopo un duplice esame da parte di ciascun organo, ai sensi dell'Art. V, permangano difformi. A tal fine il C.A.N. provvede a nominare nel proprio seno un "Comitato Giudicante del C.A.N." composto da non meno di cinque membri e da non più di nove, dei quali la maggioranza non appartenga agli organi che già si sono pronunciati.  
Il Comitato giudicante, che può avvalersi della consulenza di tecnici ed esperti, emette decisioni definitive ed inappellabili; di esse vengono rilasciate dichiarazioni, secondo il disposto dell'Art. VI, 9.
- 5) Il C.A.N. si riunisce almeno una volta l'anno.
- 6) Il C.A.N. è l'organo competente – dopo aver sentito il parere della Giunta Araldica Centrale – a modificare l'Ordinamento del C.N.I.
- 7) Il C.A.N. ha competenza in tema di Corte d'Onore secondo il disposto dell'Art.VIII.

#### Art. V

##### *Ufficio di Presidenza del C.A.N.*

- 1) Il Presidente del C.A.N. ha la rappresentanza del Corpo della Nobiltà Italiana.
- 2) L'Ufficio di Presidenza (U.P.) del Consiglio Araldico Nazionale (CAN) è formato dal Presidente, dai Vicepresidenti, dal Cancelliere, dal Tesoriere del Consiglio medesimo, dal Presidente della Giunta Araldica Centrale, dal Presidente della Corte d'Onore, dal Delegato alla Commission d'Information et de Liaison des Associations Nobles d'Europe (CILANE) e, quando si trattano problemi relativi alle sue funzioni, dal Presidente del Circolo Giovanile. Esso decide sulle questioni urgenti di competenza del C.A.N. qualora non ne sia ritenuta necessaria la convocazione straordinaria, e riferisce sui provvedimenti adottati nella successiva riunione del C.A.N. cui spetta convalidarli.
- 3) L'Ufficio di Presidenza del C.A.N. – quale organo esecutivo del C.N.I. – deve garantire la funzionalità (secondo le norme dell'Ordinamento) delle Associazioni Regionali e delle loro Commissioni.  
Ove a tal fine le organizzazioni periferiche si rivelino non operanti o del tutto carenti l'U.P., presi i contatti con le medesime, può nominare un Reggente Nobiliare Regionale, o un Consiglio di Reggenza Nobiliare Regionale, affinché – nel periodo massimo di un anno – provvedano a ricostruire i detti organi periferici. In tal caso il Reggente o il Presidente del Consiglio di Reggenza rappresenta la circoscrizione regionale in seno alla Giunta Araldica Centrale ed il Reggente o tutti i membri del Consiglio di Reggenza la rappresentano nel C.A.N.
- 4) L'U.P. del C.A.N. può completarsi per cooptazione col chiamare altri membri del C.A.N. a sostituire i propri componenti, eletti dal C.A.N., che siano deceduti, dimissionari od assenti ingiustificati per tre sedute consecutive. I nuovi nominati rimangono in carica fino alla prossima seduta del C.A.N.

Art. VI

*Giunta Araldica Centrale*

- 1) La Giunta Araldica Centrale (G.A.C.) è composta dai Delegati eletti, fra i propri componenti, da ciascuna delle quattordici Commissioni Araldico- Genealogiche Regionali e da un Presidente eletto dai Delegati tra i componenti le Commissioni Regionali.
- 2) Il Delegato, in caso di impedimento, viene sostituito dal Vicedelegato.
- 3) Qualora venga eletto Presidente uno dei quattordici Delegati, la Commissione Regionale, alla quale questo appartiene, elegge un altro delegato alla G.A.C.
- 4) Il Presidente della G.A.C. non partecipa, finché in carica, ai lavori della Commissione cui appartiene.
- 5) Fanno parte in soprannumero della G.A.C. quali delegati Onorari, coloro che fino al 1946 furono membri della Consulta Araldica del Regno ed il Segretario per l'Araldica di S.M. il Re Umberto II.
- 6) La G.A.C. elegge inoltre, nel proprio seno, due Vicepresidenti. I Vicepresidenti sostituiscono in caso di necessità il Presidente secondo l'anzianità di carica e, a parità di questa, secondo quella di nascita.
- 7) Su proposta del Presidente la Giunta Araldica Centrale elegge il Segretario tra i Delegati e Vice Delegati. Qualora questi non sia Delegato o non ne faccia le veci disporrà di voto solo consultivo.
- 8) La G.A.C. può avvalersi della consulenza di tecnici ed esperti.
- 9) La Giunta Araldica Centrale, su proposta delle Commissioni Araldico- Genealogiche o di propria iniziativa:
  - a) delibera su tutte le questioni di massima;
  - b) delibera sui provvedimenti di giustizia di cui al comma 9-b dell'Art III.
  - c) interpreta le fonti di cui all'art. 1 e ne cura la uniforme applicazione
- 10) Se i deliberati della Commissione Regionale e della G.A.C. sono conformi, viene rilasciata agli interessati, tramite la competente Commissione Regionale, una dichiarazione firmata dal Presidente del C.A.N. e controfirmata dal Cancelliere. Se il parere della G.A.C. non coincide con quello della Commissione Regionale competente, la pratica viene rinviata a questa per un ulteriore esame e per il susseguente inoltro alla G.A.C. Ove i deliberati suddetti non siano conformi, la pratica viene trasmessa al C.A.N. per i provvedimenti di cui all'Art.IV.

Art. VI bis

*Revisione*

È ammessa la revisione, con apposito Collegio, delle deliberazioni adottate dalla Giunta Araldica Centrale ai sensi del precedente art.VI, punto 9, lettera B. Le ipotesi nelle quali tale procedimento è ammesso e le relative modalità sono disciplinate dal regolamento, adottato dall'Ufficio di Presidenza, sentita la Giunta Araldica Centrale.

Art. VII

*Comitato di assistenza*

Un Vice Presidente del C.A.N. designato dall'Ufficio di Presidenza, sovrintende all'attività assistenziale a favore dei membri del Ceto nobiliare che si trovano in comprovate condizioni di indigenza. Egli è coadiuvato da un Comitato composto da tre membri da lui nominati, nonché dal Presidente del Circolo Giovanile.

Il comitato designa un Delegato Regionale all'assistenza per ciascuna Associazione Nobiliare Regionale, previa ratifica della competente Commissione Regionale.

Il Vice Presidente anzidetto rende conto annualmente al C.A.N. dell'amministrazione dei fondi destinati all'assistenza, costituiti da versamenti annuali del C.N.I., effettuati conformemente alle direttive del

C.A.N., nonché da offerte spontanee.

Art. VIII

*Corte d'Onore*

La Corte d'Onore, eletta dal C.A.N., è composta da cinque membri effettivi e da due supplenti.

I membri supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi che comunicano preventivamente di non poter intervenire alle riunioni.

La Corte d'Onore, convocata dalla Cancelleria del C.A.N., elegge il suo Presidente fra i membri effettivi, oltre ad un Segretario.

Il Presidente ed i Vice Presidenti del C.A.N. non possono far parte della Corte d'Onore.

La Corte d'Onore deve dare alla Presidenza del C.A.N. il proprio parere o verdetto su tutte le questioni di onore e sulle trasgressioni gravi, da parte di associati, alle speciali norme di convenienza sociale implicitamente incluse nell'Ordinamento del C.N.I.; tutto ciò nei casi e nelle forme contemplati dall'apposito Regolamento. La Corte d'Onore è retta infatti da proprio Regolamento approvato con le stesse formalità richieste per l'Ordinamento del C.N.I.

Art. IX

*Circolo Giovanile*

Del Circolo Giovanile, che rappresenta le speranze ed il futuro del C.N.I., possono far parte gli iscritti alle Associazioni Regionali i quali non abbiano superato i 35 anni di età.

Il Circolo elegge il proprio Presidente tra i suoi membri.

La nomina deve essere ratificata dall'Ufficio di Presidenza del C.A.N. e l'eventuale mancata ratifica deve essere motivata.

Il Presidente del Circolo fa parte di diritto del C.A.N.

L'Assemblea degli iscritti al Circolo elegge un Delegato per ciascuna Associazione Regionale: egli fa parte del Consiglio Direttivo della Associazione, previa ratifica del Consiglio stesso.

Il Circolo giovanile si regge secondo un proprio Regolamento, deliberato dall'Assemblea del Circolo e ratificato dall'Ufficio di Presidenza del C.A.N. Eventuali rappresentanti del Circolo Giovanile presso organizzazioni nobiliari estere, dovranno essere sempre scelti nell'ambito degli iscritti al C.N.I.

#### Art. X

Tutte le cariche del C.N.I. hanno la durata di cinque anni.

#### Art. XI

##### *Organismi Internazionali Nobiliari*

Il C.N.I. può aderire ad organismi nobiliari internazionali aventi caratteristiche che non contrastino con lo spirito e con la lettera del presente Ordinamento.

Eventuali Delegazioni del C.N.I. sono nominate dall'Ufficio di Presidenza del C.A.N. che ne determina la composizione, la durata, le modalità di partecipazione e di voto.

#### Art. XII

##### *Votazioni*

- 1) Le deliberazioni del C.A.N. e della G.A.C., delle Commissioni Araldico- Genealogiche e della Corte d'Onore vengono prese a maggioranza di voti dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- 2) Le deliberazioni per l'ammissione a Socio vengono prese a scrutinio segreto: in caso di parità l'esito della votazione si intende favorevole al richiedente.
- 3) Per la validità delle deliberazioni è necessaria la partecipazione diretta o per delega di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, per la prima convocazione. Le deliberazioni votate in seconda convocazione saranno comunque valide se riporteranno la maggioranza dei voti presenti e rappresentati.
- 4) I componenti del C.A.N. e delle Commissioni Regionali possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro rappresentante dello stesso organo. Le deleghe non possono essere in numero superiore a dieci per ciascuno votante.
- 5) Nelle votazioni del C.A.N., riferentesi a pratiche di competenza della Corte d'Onore, si decide a maggioranza di due terzi dei presenti, senza tener conto delle deleghe; le votazioni hanno luogo per appello nominale.

#### Art. XIII

##### *Sede ed archivi*

Il C.A.N. e la G.A.C. hanno sede in Roma. Le loro riunioni possono aver luogo anche altrove.

- 1) Gli organi del C.N.I. custodiscono nelle proprie sedi i relativi archivi.
- 2) Le istanze, qualunque sia il loro esito, vengono custodite, insieme alla documentazione allegata, negli Archivi delle Commissioni Regionali cui furono presentate.
- 3) A richiesta degli interessati e dei loro aventi causa, i documenti originali possono essere restituiti, previa sostituzione con copia autentica, a cura della Commissione ed a carico dei richiedenti.
- 4) Le relazioni ed i relativi pareri costituiscono segreti di ufficio.

#### Art. XIV

##### *Registri nobiliari*

Le Commissioni Regionali dovranno compilare nell'ambito della propria giurisdizione i Registri Nobiliari, aggiornandoli anche con tutti i provvedimenti di giustizia e di grazia successivi alla pubblicazione dell'ultimo Elenco Ufficiale della Nobiltà Italiana della R. Consulta Araldica, nel termine di cinque anni dall'entrata in vigore del presente Ordinamento e secondo i criteri di univocità fissati dalla G.A.C. Nel successivo biennio la G.A.C. provvederà alla fusione in unico Registro di quelli compilati dalle Commissioni Regionali, ed il C.A.N. ne curerà la pubblicazione in un unico volume.

#### Art. XV

##### *Disposizione finale*

Il presente Ordinamento del C.N.I. sostituisce ed abroga ogni precedente Ordinamento, Statuto, Regolamento del C.N.I. ed ogni massima approvata dai suoi organi che sia in contrasto con le presenti disposizioni.

##### *Regolamento relativo ai provvedimenti*

I provvedimenti emanati dagli Organi del Corpo della Nobiltà Italiana di distinguono come appresso:

- A) ATTESTAZIONE delle Commissioni Araldico-Genealogiche Regionali circa l'avvenuta iscrizione nel Registro Nobiliare Regionale, ad aggiornamento ed integrazione dell'Elenco Ufficiale della Nobiltà Italiana. Detta attestazione viene rilasciata dal Presidente ed è controfirmata dal Cancelliere della Commissione Regionale.
- B) CERTIFICAZIONE del Consiglio Araldico Nazionale sottoscritta dal Presidente del C.A.N. e controfirmata dal Cancelliere, attestante l'iscrizione nei registri nobiliari del C.N.I.

I provvedimenti degli organi del Corpo della Nobiltà Italiana sono gratuiti.

##### *Regolamento relativo al Bollettino Ufficiale*

Il "Bollettino Ufficiale del Corpo della Nobiltà Italiana" comprende:

- a) una prima parte che riporta:

- gli ordinamenti, i regolamenti, i massimari dello Stato Nobiliare Italiano e della Consulta Araldica del Regno nonché del Corpo della Nobiltà Italiana;
- i provvedimenti di giustizia deliberati dagli organi del C.N.I.;
- gli aggiornamenti documentati all'Elenco Ufficiale della Nobiltà Italiana;
- gli elenchi dei componenti gli organi del C.N.I. e delle Associazioni Regionali.

Negli elenchi dei componenti gli organi del C.N.I. e delle Associazioni Regionali vengono riportati solamente i titoli nobiliari di uso e di particolare importanza, nonché le qualifiche delle cariche della Consulta Araldica del Regno e delle Regie Commissioni Araldiche.

I detti elenchi da pubblicare nel Bollettino Ufficiale devono essere firmati dai Presidenti e dai Segretari di ciascuna Commissione Regionale, che ne assumono la responsabilità.

- b) una seconda parte di carattere storico, araldico, genealogico, giuridico, di interesse nobiliare etico-sociale.

*Regolamento finanziario*

Le Associazioni Nobiliari Regionali, al fine di sopperire alle necessità di finanziamento del C.A.N. e della G.A.C. ed alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale del C.N.I. versano annualmente al Tesoriere del C.A.N. un contributo proporzionato al numero dei componenti delle rispettive Commissioni Araldiche Regionali previsto dall'Art. III del presente Ordinamento, nella misura che sarà stabilita ogni biennio dal C.A.N.